

COMUNICATO DEL PRESIDENTE

24 giugno 2024

Dichiarata l'illegittimità costituzionale della fattispecie d'inconferibilità recata dall'art. 7, comma 2 ultima parte, lettera d), del d.lgs. n. 39 del 2013

Con sentenza n. 98 del 5 marzo 2024 – pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 5 giugno 2024 – la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'articolo 76 della Costituzione, "*degli artt. 1, comma 2, lettera f), e 7, comma 2, lettera d), del d.lgs. n. 39 del 2013, nella parte in cui non consentono di conferire l'incarico di amministratore di ente di diritto privato - che si trovi sottoposto a controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a quindicimila abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione - in favore di coloro che, nell'anno precedente, abbiano ricoperto la carica di presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato controllati da amministrazioni locali (provincia, comune o loro forme associative in ambito regionale).*"

Pertanto, dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, la suddetta ipotesi di inconferibilità è annullata.

Per quanto attiene alla speculare ipotesi di inconferibilità recata dall'articolo 7, comma 1 ultima parte, lettera d), del d.lgs. n. 39 del 2013, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 24 giugno 2024, ha deliberato la prosecuzione della sospensione dell'attività di ANAC in relazione al comma 1 ultima parte, lettera d), dell'articolo 7, in attesa di un intervento legislativo che verrà a breve sollecitato con un nuovo Atto di segnalazione a Governo e Parlamento, al fine di conferire all'articolo in commento coerenza costituzionale.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio il 28 giugno 2024

Il Segretario, Laura Mascali

Firmato digitalmente